

— 6,11 u.c. all'ettolitro per i vini con gradazione alcolica effettiva superiore a 13° e non superiore a 15°,

— 6,56 u.c. all'ettolitro per i vini con gradazione alcolica effettiva superiore a 15° e non superiore a 18°,

presentati in fusti, in cisterne od altri grandi recipienti, alle seguenti condizioni:

— che siano importati direttamente dal paese produttore,

— che il loro tenore alcolico sia al minimo di 95 grammi o al massimo di 140 grammi al litro ed il loro tenore in estratto secco privo di zucchero sia al minimo di 28 grammi al litro;

— che siano destinati al taglio con un volume almeno triplo di vino rosso indigeno di altro tipo (compreso il rosato), non ancora tagliato con vino rosso estero.

La concessione di questo contingente tariffario è tuttavia subordinata alla condizione che la Repubblica federale di Germania applichi, a partire dal 1° gennaio 1965 e fino ad esaurimento del contingente, al più tardi entro il 30 novembre 1965, un dazio nullo alle importazioni di vini rossi da taglio originari della Comunità o della Grecia, sempreché questi vini siano direttamente importati dal paese produttore.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 30 novembre 1965.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1964

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica federale di Germania per il sughero naturale greggio, cascami di sughero e sughero frantumato, granulato o polverizzato

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(65/40/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 25, paragrafo 3, e 29;

Viste le lettere del 20 maggio e del 20 ottobre 1964, con le quali la Repubblica federale di Germania ha chiesto la concessione di un contingente tariffario in esenzione da dazio di 55.000 tonnellate per il sughero naturale greggio, cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o polverizzato, della voce 45.01 A e B della tariffa doganale

comune, compresa nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1962, detti prodotti erano importati nella Repubblica federale di Germania in esenzione da dazio doganale, mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 5 % per la voce 45.01 A e dell'8 % per la voce 45.01 B;

Considerando che, dai dati forniti dalla Repubblica federale di Germania a sostegno della sua domanda, risulta che negli ultimi anni, mancando una produzione nazionale, le importazioni dai paesi terzi e dagli altri Stati membri e le esportazioni dei prodotti in questione hanno registrato la seguente evoluzione:

(in tonnellate)

	Totale	C.E.E.	Paesi terzi
<i>Importazioni</i>			
1961	50.100	1.351	48.749
1962	38.886	1.138	37.748
1963			
1° trimestre	7.474	286	7.248
2° trimestre	13.870	202	13.668
3° trimestre	15.812	279	15.533
4° trimestre	12.737	584	12.153
Totale	49.893	1.291	48.602
1964			
1° trimestre	10.291	229	10.052
2° trimestre	18.637	305	18.332
3° trimestre	12.485	917	11.568
<i>Esportazioni</i>			
1961	78	3	75
1962	133	2	131
1963	202		
1964			
1° trimestre	28	8	67
2° trimestre	47		
3° trimestre	37	5	32

Considerando che la concessione di contingenti tariffari ad un solo Stato membro, ai sensi dell'articolo 25, costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, per ovviare agli inconvenienti che possono risultare, nell'approvvigionamento di uno Stato membro, per effetto del progressivo allineamento al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune;

Considerando che, nell'esercizio dei suoi poteri di valutazione in materia di contingenti tariffari, la Commissione, in conformità all'articolo 25 del Trattato, che dev'essere applicato ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29, deve, tenendo conto anche delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 9, prendere in considerazione gli aspetti essenziali che

caratterizzano la situazione dei prodotti in oggetto dal punto di vista tanto dello Stato membro richiedente quanto della Comunità come tale;

Considerando che lo Stato membro richiedente si preoccupa soprattutto di assicurare l'approvvigionamento delle sue industrie di trasformazione al prezzo più basso e più stabile possibile di tali prodotti soggetti a fortissima concorrenza da parte di materie prime nuove, specie sintetiche, e quindi di evitare un aumento dei dazi applicabili in base alla propria tariffa nazionale; che inoltre la produzione comunitaria è assolutamente insufficiente a coprire l'intero fabbisogno di detta industria e che non è prevedibile un suo aumento sensibile in un prossimo avvenire;

Considerando che detto approvvigionamento delle industrie utilizzatrici dello Stato membro non

sembra sia in grado di falsare le condizioni di concorrenza tra gli Stati membri per i prodotti finiti, in quanto i soli Stati membri che non godono di una deroga tariffaria sono l'Italia e la Francia, che sono produttori di sughero e possono in tal modo coprire almeno parzialmente il loro fabbisogno;

Considerando che dal complesso della situazione sopra descritta risulta che lo Stato membro richiedente riscontra degli inconvenienti che giustificano la deroga degli imperativi di una pronta instaurazione della tariffa doganale comune; che, inoltre, tale deroga ha un'influenza favorevole sugli scambi commerciali degli Stati membri e dei paesi terzi;

Considerando che le importazioni della Repubblica federale di Germania, sia in provenienza dai paesi terzi sia dalla Comunità, in questi ultimi anni e più particolarmente durante i primi tre trimestri del 1964, denotano un forte aumento del fabbisogno della Repubblica federale per i prodotti in oggetto; che l'esame delle importazioni per trimestre nel 1963 e nel 1964 induce a ritenere che le importazioni in provenienza dai paesi terzi per tutto il 1964 raggiungeranno almeno le 52.000 tonnellate; che, tenendo conto della tendenza generale all'aumento dei fabbisogni tedeschi a partire dal 1962, è lecito valutare che il livello delle importazioni in provenienza dai paesi terzi sarà di 55.000 tonnellate circa nel 1965;

Considerando che, data la funzione dei contingenti tariffari, il dazio del contingente dev'essere fissato tenendo conto della necessità di raggiungere l'attuazione dell'unione doganale; che bisogna considerare in special modo l'attuale grado di attuazione del mercato comune e lo sforzo che deve essere compiuto dallo Stato membro richiedente per la voce tariffaria di cui trattasi; che, nella fattispecie, tale sforzo deve colmare il divario esistente tra il dazio di base dello Stato membro richiedente e il dazio della tariffa doganale comune, rispettivamente di 5 punti per la voce 45.01 A e di 8 punti per la voce 45.01 B;

Considerando che la Commissione deve tener conto anche della situazione particolare di ciascun prodotto per il quale viene richiesto un contingente tariffario;

Considerando che, mentre per i contingenti tariffari concessi negli anni precedenti è sembrato opportuno, eccezionalmente, non fissare un dazio contingentario superiore a quello nazionale applicato anteriormente al primo ravvicinamento verso la tariffa doganale comune, allo stadio attuale della

progressiva attuazione del mercato comune appare opportuno prevedere un dazio contingentario pari a circa la quarta parte della media degli sforzi di ravvicinamento effettuati finora verso i dazi delle due sottovoci della tariffa doganale comune per il sughero in questione, e ciò a decorrere dal periodo immediatamente precedente detto ravvicinamento;

Considerando che, tenuto conto di quanto precede, un contingente tariffario di 55.000 tonnellate appare adeguato; che, per quanto riguarda il dazio contingentario, la quarta parte circa della media degli sforzi di ravvicinamento calcolata sulla base suddetta induce a fissare il dazio allo 0,5 %;

Considerando che, dagli elementi di informazione raccolti e di cui i più importanti vengono riportati nella presente decisione, non sono emerse indicazioni tali da far concludere che la concessione del contingente tariffario in oggetto entro i limiti suddetti potrebbe provocare gravi perturbazioni sul mercato dei prodotti in questione;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi all'importazione dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi; che, pertanto, l'apertura di un contingente tariffario per le importazioni dai paesi terzi non è ammissibile a un dazio inferiore a quello applicato alle importazioni dagli altri Stati membri;

Considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta implica che questi possono essere concessi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione nello stato in cui i prodotti risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad introdurre un contingente tariffario al dazio dello 0,5 %, per le sue importazioni dai paesi terzi e per l'utilizzazione sul suo territorio, di sughero naturale greggio, cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o polverizzato, della voce 45.01 A e B della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 55.000 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e accompagnati da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1965.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1964.

*Per la Commissione
Il Presidente*

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1964

relativa alla concessione di un contingente tariffario al Regno dei Paesi Bassi per il sughero naturale greggio, cascami di sughero e sughero frantumato, granulato o polverizzato

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(65/41/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 25, paragrafo 3, e 29,

Viste le lettere del 28 maggio e del 29 ottobre 1964, con le quali il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto la concessione di un contingente tariffario in esenzione da dazio di 20.000 tonnellate per il sughero naturale greggio, cascami di sughero e sughero frantumato, granulato o polverizzato, della voce 45.01 A e B della tariffa doganale

comune, compresa nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1962, i suddetti prodotti venivano importati nel Regno dei Paesi Bassi in esenzione da dazio doganale, mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 5 % per la voce 45.01 A e dell'8 % per la voce 45.01 B;

Considerando che, dai dati forniti dal Regno dei Paesi Bassi a sostegno della sua domanda, negli ultimi anni, mancando una produzione nazionale, le importazioni dai paesi terzi e dagli altri Stati membri e le esportazioni dei prodotti in oggetto hanno registrato la seguente evoluzione:

(in tonnellate)

	Totale	C.E.E.	Paesi terz
<i>Importazioni</i>			
1961	12.841	198	12.643
1962	10.474	258	10.216
1963			
1° trimestre	2.095	67	2.028
2° trimestre	2.761	79	2.682
3° trimestre	3.923	79	3.844
4° trimestre	5.463	91	5.372
Totale	14.242	316	13.926